

Prot. 430943  
del 21 giugno 2012

**OGGETTO:** Applicazione del contributo di costruzione.

Alcuni consiglieri comunali, rappresentanti un quinto dei componenti il **Consiglio comunale**, chiedono ai sensi della [DGR n. 769 del 27/06/2006](#) “un parere sull’applicazione del contributo di costruzione per un’opera realizzata per sostenere pannelli fotovoltaici sulla sommità di un edificio esistente”, la quale “consiste nella sopraelevazione di un terrazzo esistente, mediante realizzazione di pilastri i c.a. e ferro, atti a sostenere una tettoia in legno che ospita i pannelli fotovoltaici, il tutto senza muri perimetrali e completamente aperta su tutti i lati”.

Chiedono in proposito “se tale tipo di opera ai sensi della vigente normativa edilizia (D.P.R. 380/2001 e R.E.T. della Regione Marche) comporti la realizzazione di nuovi volumi e quindi pagamento del relativo contributo di costruzione” ed anche “se possa rientrare in una delle ipotesi di esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/2001”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Il contributo di costruzione comprende una quota relativa agli “oneri di urbanizzazione” (vedi art. 16, commi 1 e 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380) ed una quota relativa al “costo di costruzione”, sia per i nuovi edifici che per gli interventi su edifici esistenti (vedi art. 16, commi 1, 3, 9 e 10 del DPR n. 380/2001).

L’ammontare della quota relativa agli oneri di urbanizzazione e della quota relativa al costo di costruzione è calcolata in rapporto al volume (oneri di urbanizzazione) ed alla superficie (costo di costruzione) che viene realizzata o sulla quale si interviene.

Il volume e la superficie sono relativi ad un edificio ed ai vari piani dello stesso (vedi art. 13, comma 1, lett. c) , d), v) e z) del Regolamento edilizio tipo della Regione Marche (RET).

Per “fabbricato o edificio” si intende “qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome” (art. 13, comma 1, lett. bb) del RET).

Per “ampliamento” di un fabbricato o di un edificio si intende “l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o vani in un fabbricato già esistente” (art. 13, comma 1, lett. cc) del RET).

Per “abitazione (appartamento, alloggio)” si intende “un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza”, mentre per “vano” si intende “lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto” (art. 13, comma 1, lett. dd), punti 1 e 2, del RET).

La realizzazione di una struttura (in muratura, metallo, legno o altro tipo di materiale rigido) al di sopra di un edificio esistente, priva di muri perimetrali ed aperta su tutti i lati, atta a sostenere una

tettoia sopra la quale sono installati pannelli fotovoltaici, non costituisce la realizzazione di un nuovo edificio o di un nuovo fabbricato né l'ampliamento di questi ed è pertanto priva di volume e di superficie e, come tale, non soggetta al pagamento del contributo di costruzione, mancando gli elementi in base ai quali questo deve essere calcolato (in proposito si veda anche il parere espresso dalla P.F. "Consulenza agli enti locali" in data [22/06/2004, prot. 25889](#), che si allega in copia).

Tale struttura, in quanto destinata a sostenere pannelli fotovoltaici, sarebbe comunque esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) del DPR n. 380/2001, secondo il quale il contributo di costruzione non è dovuto "per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia".

La installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica costituisce infatti sfruttamento di una fonte di energia rinnovabile (vedi art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), attività sostenuta oltretutto da contributi pubblici e con procedimenti semplificati per la realizzazione dei relativi impianti (vedi artt. 7 e 12 del D.Lgs. n. 387/2003).